

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

PREMESSA

Il presente documento riporta la **mappatura delle potenzialità commissive** dei reati-presupposto ex D. Lgs. n. 231/01 (Catalogo vigente) al momento configurabili per l'Ente sulla base dei suoi caratteri organizzativi, strutturali e operativi e le attività di **analisi e assessment dei rischi «231/01»**.

La mappatura delle potenzialità commissive è stata condotta sulla base del “Catalogo 231/01” vigente secondo lo schema di seguito riportato.

#	ART. D. LGS. 231/01	FAMIGLIA DI REATI
A1	24	Indebita percezione di erogazione e truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
A2	25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
B	24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
C	24 ter	Delitti di criminalità organizzata ¹
D	25 ter	Reati Societari
E	25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale ²
F	25 septies	Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
G	25 octies	Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
H	25 novies	Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore
I	25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
L	25 undecies	Reati Ambientali
M	25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
N	25 quinquiesdecies	Reati tributari

In considerazione dei caratteri peculiari di Fondazioni ITS sono risultate “Non configurabili³” le seguenti famiglie di reato-presupposto:

- *Falsità in moneta, in carte di pubblico credito (...)*
- *Delitti contro l'industria e il commercio - 25 bis-1*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione - 25 quater*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - 25 quater-1*
- *Abusi di mercato - 25 sexies*
- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori - 25 octies. 1*

¹ Limitatamente alle fattispecie di reato di: Associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., Associazione di tipo mafioso anche straniera di cui all'art. 416 bis c.p. e Scambio elettorale politico mafioso di cui all'art. 416 ter c.p.

² Limitatamente alla fattispecie di reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p.

³ Ai fini del presente documento per non configurabilità si intende la insussistenza degli elementi soggettivi e/o oggettivi del reato; più in particolare, difetto della qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice e impossibilità oggettiva di realizzazione della condotta tipica.

- Razzismo e Xenofobia - 25 terdecies
- Contrabbando - 25 sexiesdecies
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - 25 quaterdecies
- Reati c.d. transnazionali - Legge n. 146/2006
- Delitti contro il patrimonio culturale (25-septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25-duodevicies)
- Delitti contro gli animali (25 - undevicies)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

MATRICI DI MAPPATURA

A.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto dallo Stato, da ente pubblico o dalle Comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. A titolo esemplificativo il reato in esame si può configurare nel caso in cui: l'ente, dopo aver ottenuto sovvenzioni, finanziamenti o contributi pubblici vincolate ad attività di pubblico interesse, ad esempio per: - o la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici; - o l'adeguamento alla normativa in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro non li utilizzi, completamente o parzialmente, per tali finalità o li utilizzi, completamente o in parte, per scopi diversi o non li utilizzi entro il termine essenziale previsto dal bando di finanziamento. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso di produzione di documentazione attestante dati / informazioni non veritiere (attività non svolte, fatture di importi superiori alle prestazioni effettive, fatture false) al fine della rendicontazione all'Ente Concedente per l'ottenimento dei contributi stanziati.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	C.1 Sviluppo interventi formativi 1.4 Ricezione del finanziamento pubblico <i>Gestione dei contributi pubblici per l'erogazione di attività formative</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. A differenza dal reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona con l'indebito ottenimento dei finanziamenti (es. carenza dei requisiti soggettivi/oggettivi richiesti). Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato sarà configurabile solo laddove nella condotta del soggetto agente difettino gli estremi della truffa, andando a restringere l'ambito di applicazione a situazioni del tutto marginali.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote; Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	C.1 Sviluppo interventi formativi 1.2 Progettazione interventi formativi attraverso l'analisi dei fabbisogni del territorio <i>Predisposizione di documentazione per ottenere contributi e finanziamenti pubblici</i> 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> 1.4 Ricezione del finanziamento pubblico <i>Gestione dei contributi pubblici per l'erogazione di attività formative</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.	La norma punisce chi impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Il delitto di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 c.p., è integrato da ogni accordo clandestino diretto a influire sul normale svolgimento della gara e concretamente idoneo a sortire tale effetto, quand'anche intervenuto tra imprese che partecipino al medesimo consorzio.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i>
A1	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	La norma punisce chi turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Il reato riguarda la fase di indizione della gara e specificamente, quella che tende alla predisposizione del contenuto del bando.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	Frode nelle pubbliche forniture (Articolo 356 codice penale) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	La fattispecie punisce chiunque commette una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Sia le cose che le opere oggetto del contratto devono essere necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Per contratto di fornitura si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla PA beni o servizi. Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. E', quindi, necessario che vi sia un espediente malizioso o un inganno al fine di far apparire l'esecuzione del contratto come conforme agli obblighi assunti. Per la realizzazione della condotta criminosa, quindi, non è sufficiente che vi sia la mancata consegna, totale o parziale delle cose, od opere dovute (come nella fattispecie ex art. 355 c.p.) ma è necessario che vi sia la consegna di una cosa od opera completamente diversa da quella pattuita, o di cosa od opera affetta da vizi o difetti, ed un comportamento da parte del fornitore non conforme ai doveri di lealtà e buona fede contrattuale. Si riportano a titolo esemplificativo le seguenti casistiche giudiziarie: • affermazione di responsabilità del titolare di una ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto; l'appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali; • esecuzione dell'opera con materiali aventi caratteristiche diverse e inferiori a quelle prescritte dal capitolato di appalto.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è stato commesso a danno dello stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.	La fattispecie si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico. Alcune indicative modalità realizzative del reato sono identificabili nei casi in cui l'Ente dolosamente induce la P.A. in errore presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, quali ad esempio: • false dichiarazioni in sede di partecipazione a gara pubblica; l'ente dolosamente induce la P.A. in errore, presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere per la stipula di Convenzioni con la P.A.; • l'ente presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette onde evitare il versamento del previsto contributo al Fondo regionale per l'occupazione; • l'ente dolosamente induce la P.A. in errore, omettendo di comunicarle la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a part-time) onde ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare); nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti, l'ente altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS. •	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote; Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	C.1 Sviluppo interventi formativi 1.2 Progettazione interventi formativi attraverso l'analisi dei fabbisogni del territorio <i>Predisposizione di documentazione per ottenere contributi e finanziamenti pubblici</i> 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> 1.4 Ricezione del finanziamento pubblico <i>Gestione dei contributi pubblici per l'erogazione di attività formative</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa, sopra descritta, sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso di produzione di documentazione falsa o attestanti cose non vere per la stipula di Convenzioni con la P.A ovvero presentando dichiarazioni o documenti falsi attestanti il possesso di requisiti necessari per poter facilitare l'accesso ai finanziamenti dello Stato, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea. La frode può riguardare l'utilizzo di materiali o l'erogazione di prestazioni difformi per qualità e quantità nell'esecuzione di un contratto pubblico	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote; Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	C.1 Sviluppo interventi informativi 1.2 Progettazione interventi formativi attraverso l'analisi dei fabbisogni del territorio <i>Predisposizione di documentazione per ottenere contributi e finanziamenti pubblici</i> 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> 1.4 Ricezione del finanziamento pubblico <i>Gestione dei contributi pubblici per l'erogazione di attività formative</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	Frode informatica in danno dello stato o di ente pubblico (art. 640 ter c.p.) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032. La pena della reclusione è da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5 limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.	È la fattispecie nella quale alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un Sistema informatico o telematico, o manipolandone i dati, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico. A titolo indicativo: • un operatore dell'ente altera i registri informatici della P.A. onde far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi), ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'ente (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa; • un esponente dell'ente, nell'interesse / vantaggio dell'ente, modifica i dati relativi al c/c di un ente pubblico, così realizzando un ingiusto profitto con danno in capo all'ente stesso; • un esponente dell'ente procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico un danno, mediante i seguenti comportamenti: ◦ alterazione del funzionamento di un Sistema informatico o telematico pubblico tramite qualsiasi mezzo; ◦ intervento non autorizzato su dati / informazioni / programmi contenuti in un Sistema informatico o telematico pubblico, tramite qualsiasi mezzo, ovvero ottenuto un finanziamento, violazione del Sistema informatico onde modificarne i dati contabili e finanziari per ottenere valori superiori; • l'ente - mediante un proprio operatore - si insinua nel Sistema informatico/telematico pubblico: ◦ al fine di alterarne i dati per ottenere un vantaggio nell'ambito della partecipazione ad una gara; ◦ al fine di utilizzarne dati ivi contenuti in modo non lecito.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote; Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria dei software e degli hardware</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A1	Articolo 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. 3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.	Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Alle erogazioni a carico dei Fondi appena menzionati sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. L'art. 2 fa salva la possibilità che il fatto configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anch'esso reato presupposto). Ciò che differenzia le due fattispecie è che l'art. 640-bis trova applicazione quando l'agente espone fatti falsi facendo anche ricorso a modalità ingannevoli per indurre il soggetto passivo (come ad esempio la formazione e allegazione di documenti falsi) mentre l'art. 2 richiede solo la messa esposizione di dati e notizie falsi.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote; Se l'ente ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Ai sensi dell'art. 2 comma 1, se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5000 euro si applica solo la sanzione amministrativa prevista dalla medesima legge, non trovando, quindi, applicazione il D.Lgs. 231/01.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

A.2 PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (ART. 25)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Peculato (Art 314 c.p. primo comma) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.	La norma prevede responsabilità ex D. Lgs.231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Tale fattispecie punisce il “pubblico ufficiale” o “l’incaricato di un pubblico servizio” che avendo nelle proprie disponibilità (per ragione del suo ufficio o servizio) danaro o altra cosa mobile altrui se ne appropria. Per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggirio (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito Il reato può essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati. Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcune ipotesi di commissione del reato in esame: - l'esattore di una società privata incaricata dal Comune per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento delle sanzioni per le infrazioni del codice della strada, il quale si appropri delle somme riscosse;⁴ - il raccoglitore del gioco del lotto che ometta il versamento all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle somme riscosse per le giocate⁵; È configurabile il reato di peculato nei confronti dell'impiegato di sportello di un istituto di credito che si appropri di una somma di danaro, ricevuta per conto dell'amministrazione finanziaria a titolo di pagamento di imposte⁶.	Tale delitto, è imputabile all'ente collettivo solo “quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea”. Sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	NO	

⁴ Cass., VI, 22 novembre 2010, n. 41307

⁵ Cass., VI, 26 luglio 2007, n. 30541.

⁶ Cass., VI, 24 ottobre 2007, n. 39397.

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314-bis c.p.) I. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.	Tale fattispecie introdotta dalla legge 112/2024 punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che - al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. È altresì previsto che si applichi la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio o il danno ingiusto siano superiori a 100 mila euro.	Tale delitto, è imputabile all'ente collettivo solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea". Sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	La norma prevede responsabilità ex D. Lgs.231 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Tale fattispecie di reato, a differenza della fattispecie carattere generale del peculato (ex. art 314 c.p.), considera l'esercizio delle funzioni o del servizio un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica. Con l'espressione "giovarsi dell'errore altrui" la norma considera l'approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato).	Tale delitto, è imputabile all'ente collettivo solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea". Sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Concussione (art. 317 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a fare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	La concussione persegue il soggetto titolato il quale, abusando di tale qualità, ovvero dei suoi poteri, esercita una costrizione (condotte estorsive o coartative dell'altrui volontà) nei confronti del soggetto privato, a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. La concussione, pertanto, consiste nell'abuso costrittivo attuato dal P.U. mediante violenza o minaccia di un danno <i>contra ius</i> che determina la soggezione psicologica del destinatario il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. Diversa risulta la fattispecie di "induzione indebita a dare o promettere utilità" sub art. 319 quater c.p., ove manca una condotta costrittiva del privato.	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b). Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modif. dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".	SI	C.1 Sviluppo interventi formativi 1.4 Ricezione del finanziamento pubblico <i>Gestione dei contributi pubblici per l'erogazione di attività formative</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	Tale fattispecie punisce il “pubblico ufficiale” (“PU”) o “l’incaricato di un pubblico servizio” (“IPS”) che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altre utilità. A titolo esemplificativo in reato in esame si può configurare nei casi in cui venga promesso denaro o altre utilità al fine di ricavarne un vantaggio in occasione di: - partecipazione a gare ed appalti, nel caso in cui l'Ente Appaltante potrebbe costringere la società al pagamento di una somma di denaro al fine di garantire l'affidamento della gara, - rilascio di certificati, licenze, concessioni, provvedimenti amministrativi o autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività; - concessione di contributi pubblici - nel caso in cui si omettano controlli sulla documentazione di rendicontazione presentata ai fini dell'ottenimento di un contributo; - ispezioni o verifiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni o di organi di vigilanza - acquisti di beni che saranno poi utilizzati per corrispondere utilità al corrotto o si sottoscrivano contratti per servizi con soggetti vicini alla Pubblica Amministrazione, per i quali le prestazioni non verranno mai erogate; - gestione della morosità, nel caso in cui la società provveda allo stralcio del credito vantato nei confronti dell'Ente della Pubblica Amministrazione assunzione di una persona finalizzata all'ottenimento di trattamenti di favore da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, oppure vengano previsti degli incentivi per il raggiungimento di obiettivi aziendali tali da indurre il dipendente/collaboratore a compiere atti corruttivi.	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b). Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: “Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli	SI	C.1 Sviluppo interventi formativi 1.4 Ricezione del finanziamento pubblico <i>Gestione dei contributi pubblici per l'erogazione di attività formative</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
			organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.		

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Tale fattispecie di "Corruzione impropria" si integra qualora il PU, per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Si tratta di un reato a concorso necessario, per la realizzazione del quale, cioè, è necessario che si perfezioni un accordo (pactum sceleris) fra il corrotto ed il corruttore che dovranno concorrere nella realizzazione della condotta descritta dalla norma. A titolo esemplificativo in reato in esame si può configurare nei casi in cui: - o l'ente dà o promette al pubblico funzionario - che ne accetta la dazione o la promessa - regali, omaggi che esulano dalle pratiche commerciali; - o l'ente assume comportamenti di favore nei confronti del PU nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti da esso segnalati; - o l'ente assume alle proprie dipendenze persona segnalata dal PU in assenza delle qualifiche richieste per il ruolo; - o l'ente stipula contratti o acquista beni/servizi ad importi superiori al valore di mercato da fornitori suggeriti dal PU e a questi legati, direttamente o indirettamente; - o l'ente paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al PU relativi a consulenze effettivamente non rese; - o l'ente predispone budget di spesa non veritieri e retrocede danari al PU; - o l'ente accorda indebitamente riduzione del costo dei propri servizi, ovvero vantando un credito commerciale nei confronti di un ente pubblico vi rinuncia, in tutto o in parte, ovvero accordi dilazioni di pagamento anomale, o rinuncia a garanzie di cui abbia diritto a fronte del debito contratto. Il testo vigente è il risultato di successive modificazioni legislative, ed ora recepisce l'insegnamento giurisprudenziale in materia (cfr. Cass. VI Pen. sent. n. 40237/2016). La norma persegue il fenomeno della corruzione "sistemica" in cui il rappresentante pubblico infedele, a fronte del mercimonio, realizza un vero asservimento della funzione. L'azione del "dare" e del "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità, mentre "promettere" o "accettare la promessa" sono manifestazioni di volontà, anche tacite, aventi ad oggetto una prestazione futura.	Sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	SI	B.1 Relazioni Istituzionali <i>Gestione relazioni con Enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni (Ministero, Regione, Provincia, Scuola, Università,...)</i> C.1 Sviluppo interventi formativi 1.2 Progettazione interventi formativi attraverso l'analisi dei fabbisogni del territorio <i>Predisposizione di documentazione per ottenere contributi e finanziamenti pubblici</i> 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> 1.4 Ricezione del finanziamento pubblico <i>Gestione dei contributi pubblici per l'erogazione di attività formative</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i> C.2 Pianificazione progetto formativo 2.3 Qualificazione dei collaboratori, docenti o tutor aziendali per l'erogazione dell'attività didattica 2.4 Gestione bandi di selezione allievi con valutazione prove e

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
					<i>titoli e pubblicazione graduatoria</i> D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Richiesta di Acquisto e selezione Fornitore</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Gestione degli adempimenti fiscali</i> D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; gestione Incassi / flussi finanziari in entrata</i> D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale</i> <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale, selezione del personale</i> D.7 Affari societari e legali <i>Verifiche ispettive da parte dei soggetti della Pubblica Amministrazione</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o aver ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	Trattasi di c.d. "Corruzione propria", in cui l'accordo corruttivo ha ad oggetto l'omissione o il ritardo nel compimento di uno specifico atto dovuto, ovvero il compimento di un atto non conforme ai compiti d'ufficio e dunque illegittimo. Rileva pertanto il rapporto sinallagmatico tra mercimonio e compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio. A titolo esemplificativo in reato in esame si può configurare nei casi in cui si dia o si prometta denaro o altra utilità ad un Ispettore della Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'esecuzione delle verifiche ispettive al fine di omettere controlli.	Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote Se aggravato ai sensi dell'art. 319 bis: sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b). "Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni	SI	BB.1 Relazioni Istituzionali <i>Gestione relazioni con Enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni (Ministero, Regione, Provincia, Scuola, Università)</i> C.1 Sviluppo interventi formativi 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i> C.2 Pianificazione progetto formativo 2.3 Qualificazione dei collaboratori, docenti o tutor aziendali per l'erogazione dell'attività didattica 2.4 Gestione bandi di selezione allievi con valutazione prove e titoli e pubblicazione graduatoria D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Richiesta di acquisto e selezione Fornitore</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Gestione degli adempimenti fiscali</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
			interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.		D.3 Finanza e tesoreria Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; gestione Incassi / flussi finanziari in entrata D.5 Gestione amministrativa del personale Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale, Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale, selezione del personale D.7 Affari societari e legali Verifiche ispettive da parte dei soggetti della Pubblica Amministrazione

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.	Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale-corrotto e privato-corruptore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altre utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente). Nell'ipotesi in cui la promessa o la dazione non trovino riscontri adesivi da parte del pubblico ufficiale sarà comunque configurabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato che risponderà del delitto di istigazione alla corruzione previsto e punito dall'art. 322 CP. Lo stesso discorso vale nella ipotesi inversa, ossia nel caso in cui, a fronte della richiesta avanzata dal pubblico ufficiale il privato rifiuti di concludere l'accordo criminioso: la responsabilità penale sarà in questo caso configurabile solo in capo al pubblico ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito ai sensi dell'art. 322 CP. (non rilevante ex d. lgs. 231/2001). Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b).	SI	B.1 Relazioni Istituzionali <i>Gestione relazioni con Enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni (Ministero, Regione, Provincia, Scuola, Università,...)</i> C.1 Sviluppo interventi formativi 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i> C.2 Pianificazione progetto formativo 2.3 Qualificazione dei collaboratori, docenti o tutor aziendali per l'erogazione dell'attività didattica 2.4 Gestione bandi di selezione allievi con valutazione prove e titoli e pubblicazione graduatoria D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Richiesta di acquisto e selezione Fornitore</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Gestione degli adempimenti fiscali</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
					D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; gestione Incassi / flussi finanziari in entrata</i> D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale</i> D.7 Affari societari e legali <i>Verifiche ispettive da parte dei soggetti della Pubblica Amministrazione</i>
A2	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	Il reato potrebbe essere commesso retribuendo il funzionario per aver compiuto (corruzione susseguente) o affinché compia (corruzione antecedente) un atto - conforme (corruzione impropria) o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) - idoneo ad influire sulle sorti di un procedimento giudiziario. Le attività di corruzione ex artt. 318 - 319 c.p. sono commesse per favorire o danneggiare la parte in un processo civile, penale o amministrativo. Trattasi di una fattispecie incriminatrice autonoma, la cui ratio è quella di garantire che l'attività giudiziaria si svolga in maniera imparziale. Per la verifica di tale reato è indispensabile che l'ente - punibile in virtù del combinato disposto di cui all'art. 319 ter cp e 321 cp - sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio, tramite un proprio esponente, corrompa un PU (es. magistrati, CTU, cancellieri, testimoni o qualsiasi altro funzionario pubblico operante dell'ambito del procedimento contenzioso). Il reato de quo può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, ove l'ente: • dà o promette danaro od altre utilità al PU per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo; • dà o promette danaro od altre utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il PU, onde assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo;	Per il comma 2: sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Per il comma 3: sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, c.1, lett. b). Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/01, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia	SI	D.7 Affari societari e legali <i>Gestione delle attività relative ai contenziosi giudiziari e stragiudiziali</i>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(EX D. LGS. 231/01)

Rel.:
2.0
Del:
7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
		dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole le vicende processuali di cui è parte o ha un interesse.	portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per individuazione di responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.		

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	Tale fattispecie punisce il "pubblico ufficiale" ("PU") o "l'incaricato di un pubblico servizio" ("IPS") che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. Tale norma, seppur con pena meno grave, punisce altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità all'esponente pubblico. Nell'induzione il comportamento induttivo del PU o IPS determina il soggetto passivo ad una data condotta, attraverso l'inganno (nelle forme dell'artificio e del raggiro o della semplice menzogna e silenzio), ovvero l'esortazione e il consiglio, quando l'accettazione sia stata determinata dalla posizione di superiorità dell'agente. Pertanto, l'induzione definisce ogni comportamento, non vincolato da forme predeterminate e tassative, attraverso il quale il privato viene posto in uno stato di soggezione psicologica che lo determina causalmente a dare o promettere nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale. Può realizzarsi tale reato qualora il privato in posizione di coercizione psicologica, dia o prometta danaro od altra utilità non dovuti al fine di ottenere un vantaggio (es. velocizzazione di una pratica; trattamento di favore nell'erogazione di un servizio; omessa rilevazione di irregolarità procedurale; trattamento di indebito favore nella gestione di una posizione debitoria, ecc.).	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b). Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	SI	B.1 Relazioni istituzionali <i>Gestione relazioni con Enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni (Ministero, Regione, Provincia, Scuola, Università,...)</i> C.1 Sviluppo interventi formativi 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i> C.2 Pianificazione progetto formativo 2.3 Qualificazione dei collaboratori, docenti o tutor aziendali per l'erogazione dell'attività didattica 2.4 Gestione bandi di selezione allievi con valutazione prove e titoli e pubblicazione graduatoria D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Richiesta di acquisto e selezione Fornitore</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Gestione degli adempimenti fiscali</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
					D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; gestione Incassi / flussi finanziari in entrata</i> D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale</i> D.7 Affari societari e legali <i>Verifiche ispettive da parte dei soggetti della Pubblica Amministrazione</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	La norma estende l'applicazione delle due fattispecie indicate anche al soggetto qualificato quale "INPS". "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio" Per quanto concerne le possibili modalità di attuazione dei suddetti reati di corruzione, si rinvia agli esempi di cui sopra.	Si applicano le medesime sanzioni pecuniarie sopra indicate anche quanto i delitti sono stati commessi da persona incaricata di un pubblico servizio. Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	SI	B.1 Relazioni istituzionali <i>Gestione relazioni con Enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni (Ministero, Regione, Provincia, Scuola, Università,...)</i> C.1 Sviluppo interventi formativi 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i> C.2 Pianificazione progetto formativo 2.3 Qualificazione dei collaboratori, docenti o tutor aziendali per l'erogazione dell'attività didattica 2.4 Gestione bandi di selezione allievi con valutazione prove e titoli e pubblicazione graduatoria D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Richiesta di acquisto e selezione Fornitore</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Gestione degli adempimenti fiscali</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
					D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; gestione Incassi / flussi finanziari in entrata</i> D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale</i> D.7 Affari societari e legali <i>Verifiche ispettive da parte dei soggetti della Pubblica Amministrazione</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	Il reato in esame è un reato "comune", potendo essere commesso da "chiunque". La disposizione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario pubblico corrotto. Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il PU o l'IPS affinché compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.	Per i delitti di cui agli: artt. 318 - 321 - 322, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote artt. 319 - 319 ter, comma 1 - 321 - 322, commi 2 e 4, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, oltre le sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett.a) - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b). artt. 317 - 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 - 319 quater - 321, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, oltre sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b). Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che:	SI	B.1 Relazioni istituzionali <i>Gestione relazioni con Enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni (Ministero, Regione, Provincia, Scuola, Università,...)</i> C.1 Sviluppo interventi formativi 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i> C.2 Pianificazione progetto formativo 2.3 Qualificazione dei collaboratori, docenti o tutor aziendali per l'erogazione dell'attività didattica 2.4 Gestione bandi di selezione allievi con valutazione prove e titoli e pubblicazione graduatoria D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Richiesta di acquisto e selezione Fornitore</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Gestione degli adempimenti fiscali</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
			“Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2.		D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; gestione Incassi / flussi finanziari in entrata</i> D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale</i> D.7 Affari societari e legali <i>Verifiche ispettive da parte dei soggetti della Pubblica Amministrazione</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. (I comma) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo. (II comma) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (III comma). La pena stabilita di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. (IV comma).	Si configura nell'ipotesi in cui, nei confronti di un PU o IPS, sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (I comma), ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio (II comma), sempreché detta promessa/offerta NON vengano accettate. In caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 - 319 c.p. E' penalmente sanzionata anche la condotta del PU o IPS che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le predette medesime finalità (III e IV comma). A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui l'ente: • offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un PU o IPS - i quali non accettino detta offerta o detta promessa - per indurli a compiere un atto del loro ufficio; • offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un PU o IPS - che non accettino - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai propri doveri.	Per i commi 1 e 3: sanzione pecuniaria fino a 200 quote; Per i commi 2 e 4: sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote Per i commi 2 e 4: Sanzioni interdittive: - da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a); - da 2 a 4 anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b). Ex art. 25, comma 5 bis D.lgs. n. 231/2001, come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 9 gennaio 2019 n. 3, è previsto che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a	SI	B.1 Relazioni istituzionali <i>Gestione relazioni con Enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni (Ministero, Regione, Provincia, Scuola, Università,...)</i> C.1 Sviluppo interventi formativi 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i> C.2 Pianificazione progetto formativo 2.3 Qualificazione dei collaboratori, docenti o tutor aziendali per l'erogazione dell'attività didattica 2.4 Gestione Bandi di selezione allievi con valutazione prove e titoli e pubblicazione graduatoria D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Richiesta di acquisto e selezione Fornitore</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Gestione degli adempimenti fiscali</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
			prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.		D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; Gestione Incassi / flussi finanziari in entrata</i> D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale</i> D.7 Affari societari e legali <i>Verifiche ispettive da parte dei soggetti della Pubblica Amministrazione</i>
A2	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità Europee o di Assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p. c.s.m)	Tutti i reati sulla corruzione si applicano anche; quando il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio sia membro, funzionario, agente o incaricato di: o Corti Costituzionali; o Comunità Europea; o Altre organizzazioni internazionali; o Altri stati esteri. Il fine illecito deve essere quello di procurarsi un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.	Si applicano le medesime sanzioni pecuniarie previste dagli articoli richiamati dalla norma.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
A2	Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri	Figura di reato introdotta con la Legge n. 190/2012 e modificata dalla legge n. 3/2019 e da ultimo dalla legge 114/2024 è volta a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto e il corruttore. La novella ha inciso sulla fattispecie, precisando che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (ovvero, come specificato dal neo introdotto secondo comma, quella finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti sopra indicati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato).	Sanzione pecuniaria fino a duecento quote.	SI	BB.1 Relazioni istituzionali <i>Gestione relazioni con Enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni (Ministero, Regione, Provincia, Scuola, Università,...)</i> C.1 Sviluppo interventi formativi 1.3 Partecipazione a bandi pubblici attraverso la presentazione delle proposte progettuali <i>Presentazione proposte progettuali per ottenere la validazione da parte dell'ente finanziatore</i> C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi <i>Gestione e rendicontazione spese attività formative finanziate con dotazione pubblica</i> C.2 Pianificazione progetto formativo 2.3 Qualificazione dei collaboratori, docenti o tutor aziendali per l'erogazione dell'attività didattica 2.4 Gestione bandi di selezione allievi con valutazione prove e titoli e pubblicazione graduatoria D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Richiesta di acquisto e selezione Fornitore</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Gestione degli adempimenti fiscali</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	AREA/ATTIVITÀ
	d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio).				D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; gestione Incassi / flussi finanziari in entrata</i> D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale</i> D.7 Affari societari e legali <i>Verifiche ispettive da parte dei soggetti della Pubblica Amministrazione</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	Tale ipotesi di reato comune si configura nel caso in cui taluno abusivamente s'introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un Sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni. A titolo esemplificativo in reato in esame si può configurare nei casi in cui vi sia: o violazione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza. Il reato può essere commesso anche dall'esponente dell'ente provvisto delle credenziali di accesso al sistema allorché acceda a parti di esso o a banche dati a lui precluse, a titolo esemplificativo nell'ambito della trasmissione di: Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa e quindi un danneggiamento. Non è inoltre necessario che il sistema sia protetto da specifiche misure, dovendosi, invece, ritenere che, ai fini della configurabilità del delitto, assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e meramente organizzativi, in quanto destinati a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi.	Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	Art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.	È punito chi abusivamente - nell'ottica di procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero per danneggiare qualcuno - si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, password o altri mezzi idonei all'accesso indebito ad un sistema protetto. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificato e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.	Sanzione pecuniaria sino a 400 quote Sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	Art. 635-quater.1. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.	Tale fattispecie di reato comune e perseguibile d'ufficio, sanziona condotte sostanzialmente propedeutiche alla commissione di crimini informatici, consistenti nella abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (es. virus, spyware, malware) o di dispositivi potenzialmente dannosi per Sistemi informatici o telematici, idonei a danneggiare o a condizionare la funzionalità del sistema. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificato e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.	Sanzione pecuniaria sino a 400 quote. Sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	Art. 617 quater c.p.- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato	Tale ipotesi di reato comune si configura quando taluno, fraudolentemente (ossia con artifici o raggiri), intercetta comunicazioni informatiche (trasmissione di dati, suoni, immagini, simboli, programmi) intercorrenti tra più Sistemi informatici o telematici, o le impedisce o le interrompe, ovvero ne pubblicizza i contenuti. Di rilievo la circostanza aggravante, con perseguibilità d'ufficio, della condotta delittuosa realizzata a danno di un Sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da un ente o impresa che eroghi servizi pubblici o di pubblica necessità. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificato e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.	Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	Art. 617 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, , al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.	La condotta punita consiste nella stessa installazione di apparecchiature atte all'intercettazione fraudolenta di comunicazioni di Sistemi informatici o telematici, o nell'impedimento di esse, ovvero nella pubblicizzazione di esse. Il reato è perseguibile a querela dell'offeso, salvo la ricorrenza delle circostanze aggravanti. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.	Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(EX D. LGS. 231/01)

Rel.:

2.0

Del:

7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».	Tale reato si realizza con una condotta atta a distruggere, deteriorare, cancellare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui. L'oggetto materiale del danneggiamento si distingue rispetto alla prescrizione dell'art. 635 quater c.p.. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.	Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>
B	Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni. 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;	La fattispecie prevede le condotte delittuose del precedente reato ex art. 635 bis c.p. ma aventi ad oggetto dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque aventi pubblica utilità. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.	Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).				
B	Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.	Tale fattispecie di reato può essere integrata mediante una condotta tipica di cui al precedente art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni e programmi (es. virus, malware) per distruggere - anche parzialmente -, danneggiare o rendere inservibili, ovvero ostacolare il regolare funzionamento di Sistemi informatici o telematici quali elaboratori elettronici. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti degli atti illeciti quali, a titolo semplificato e non esaustivo, intrusione a banche dati o sistemi informatici, intercettazione di comunicazioni, danneggiamento di dati, falsificazione di informazioni.	Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software;</i> <i>Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica;</i> <i>Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati;</i> <i>Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).	Tale fattispecie si sostanzia nelle condotte delittuose tipizzate dal precedente art. 635 quater c.p. ma rivolte a Sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato si potrebbe verificare nel caso in cui, tramite l'utilizzo di un supporto hardware o di un prodotto software aziendale, vengano compiuti atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.	Sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	Il presupposto soggettivo di tale fattispecie e della condotta violativa degli obblighi ex art. 32, d.lgs. n. 82/2005 è essere Certificatore di firma elettronica.	Sanzione pecuniaria sino a 400 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	NO	
B	Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguardo un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Tale fattispecie ha espressamente riconosciuto validità al documento elettronico, equiparato all'atto pubblico avente efficacia probatoria, introducendo una speciale forma di tutela da eventuali falsificazioni materiali (ad es. utilizzo di firma elettronica altrui) o ideologiche (es. dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate) atte ad alterare, duplicare, immettere, modificare, manipolare o cancellare abusivamente le informazioni. Il falso informatico deve riguardare i dati digitali espressivi di contenuti dichiarativi, a prescindere dal supporto di memorizzazione che li incorpora. Attraverso il richiamo effettuato al capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali reati-presupposto ex d.lgs. 231 anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss del c.p.	Sanzione pecuniaria sino a 400 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>		Rel.:	2.0
			Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
B	Art. 629 c.p. - Estorsione (cd. Informatica) (...) Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.	La Legge 90/2024 ha introdotto nel D.lgs. 231/01 unicamente il terzo comma dell'articolo 629 che prevede la cd. fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici, realizzata dalla costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altro un ingiusto profitto, mediante le condotte, o la minaccia di compierle, di cui ai seguenti reati: artt. 615ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies (Falsificazione, alterazione o informatiche informazioni, soppressione del contenuto di comunicazioni o dati telematiche), e 635-bis (Danneggiamento programmi informatici), di 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).	Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote Sanzioni interdittive: -l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	NO	
B	Perimetro di Sicurezza Cibernetica Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque	La puntuale individuazione dei soggetti tenuti al rispetto delle nuove norme è stata, peraltro, rimessa all'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), che dovrà intervenire entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto. Si evidenzia che l'art. 27 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (cd "Decreto Milleproroghe") , convertito in Legge dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha introdotto delle modifiche nella definizione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica in quanto ha previsto che: - il Presidente del Consiglio dei Ministri non prevederà più l'individuazione dei soggetti (pubblici e privati) rientranti nel	Sanzione pecuniaria sino a 400 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	NO	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	perimetro di sicurezza, bensì individuerà le modalità e i criteri procedurali sulla base dei quali tali soggetti verranno identificati; - L'elencazione dei soggetti rientranti nel perimetro sarà contenuta in un atto amministrativo adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CISR. Tale atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, pertanto, a ciascun soggetto ricompreso del perimetro verrà data, separatamente e senza ritardo, comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.			

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
C	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	Reato che sanziona la semplice associazione criminosa, a prescindere dalla finalità criminale perseguita e per il solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione all'accordo criminale di tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva consumazione dell'intento. Pertanto, la sola cosciente partecipazione associativa di un esponente dell'ente, strumentale alla realizzazione di un interesse / vantaggio per l'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa per illecito. Secondo la Giurisprudenza, tuttavia, non è sufficiente un mero accordo occasionale, quanto un minimo di organizzazione e la condivisione di un programma criminale da realizzare. Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui in una delle aree a rischio individuate nella mappatura concorrano tre o più soggetti.	In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 416 sesto comma si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art 416 c.p., escluso il sesto comma, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Sanzioni interdittive: quelle previste dall'art. 9, secondo comma per una durata non inferiore ad 1 anno. Se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.	SI	<i>Sono incluse in tale area di rischio tutte le aree sensibili presenti nella mappatura se commesse da tre o più persone</i>

C	Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Il reato si configura quando tre o più persone si associano e valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento e di omertà commettono delitti. Le disposizioni del presente articolo di applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, assimilabili a quelle mafiose. Nello specifico, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui in una delle aree a rischio individuate nella mappatura concorrano tre o più soggetti.	Sanzione da 400 a 1000 quote.	NO	
---	--	--	--------------------------------------	------------------	--

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
C	Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico mafioso “Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”	Il reato si configura quando chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui in una delle aree a rischio individuate nella mappatura concorrano tre o più soggetti.	Sanzione da 400 a 1000 quote.	SI	<i>Sono incluse in tale area di rischio tutte le aree sensibili presenti nella mappatura se commesse da tre o più persone</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

D. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Esemplificativamente possono essere indicati quali tipici comportamenti di falsità: • emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi, ovvero utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi (mediante ricorso a pagamenti effettuati a titolo di sponsorizzazioni o quale corrispettivo per consulenze o altri servizi). • acquisti fittizi di beni o servizi, ovvero acquisti fittizi apparenti, ossia di beni formalmente appartenenti all'ente, ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti. Il fornitore incassando anche il corrispettivo, potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni. • sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. • errata quantificazione dei crediti e delle rimanenze. Nella prima ipotesi la falsità potrà consistere nell'iscrizione in bilancio di somme non più incassabili, o la mancata iscrizione di fondi di accantonamento al fine di non rilevare possibili inesigibilità dei crediti medesimi. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui vengano modificati i dati di Bilancio e/o dei relativi allegati al fine di alterare gli effettivi risultati dell'esercizio dell'Ente, influenzando in tal modo il giudizio del Revisore dei Conti e del Consiglio di Indirizzo.	Per il delitto di cui all'art. 2621 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Emissione fatture, Elaborazione bilancio di esercizio, Elaborazione situazioni contabili infrannuali.</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art. 2621-bis c.c.: Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui amministratori, apicali, ovvero il preposto al Bilancio, esponcano nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Nel caso in esame va tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'Ente e degli effetti della condotta.	Per il delitto di cui all'art. 2621 bis c.c. si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Emissione fatture, Elaborazione bilancio di esercizio, Elaborazione situazioni contabili infrannuali.</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art.2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Fattispecie prevista per le sole società di capitali emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati.	Per il delitto di cui all'art. 2622 c.c. applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	LA TUTELA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' Art. 2625 c.c.: Impedito controllo Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	La condotta illecita consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali, ovvero al Revisore dei Conti. Soggetti attivi sono gli amministratori. La condotta per essere punibile deve aver cagionato danno ai soci. A titolo esemplificativo, il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte: • irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della società, tale da rendere difficoltoso o addirittura impossibile il controllo dell'attività sociale; • comportamenti che impediscano di fatto al soggetto controllore l'accesso alla sede della fondazione o altri atteggiamenti di mero ostruzionismo, tali da procrastinare, seppur senza concreta preclusione, il controllo. L'illecito sarà escluso soltanto qualora gli ostacoli risultino agevolmente superabili o causa di mero ritardo minimo, o si riferiscano comunque a dati conoscitivi agevolmente ottenibili dai controllori; • sottrazione di documenti sociali, quale distruzione di essi, ovvero creazione di condizioni per renderne più difficoltosa la visione da parte dei controllori (es. trasferimento dei libri sociali dalla sede principale ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo); • gli Amministratori rifiutano di adempiere a richieste di informazioni provenienti da soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo (es. i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero credito); • gli Amministratori producono documentazione falsa o attestante cose non vere.	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Gestione dei rapporti con i soci, Elaborazione bilancio di esercizio. Elaborazione situazioni contabili infrannuali.</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	La condotta tipica consiste nella restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti effettuati dai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata ed in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale (regolate dagli artt. 2445-2446-2447 c.c.). Trattasi di reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di concorso dei Soci. Il reato assume rilievo solo qualora, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, venga intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve. In quest'ultimo caso troverà eventualmente applicazione il reato previsto dall'art. 2627 c.c. Il reato può essere commesso sia in maniera palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo), o quando rilasciano dichiarazioni dirette a liberarli dai loro obblighi di versamento. Più facilmente la restituzione dei conferimenti verrà attuata in maniera simulata.	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	
D	Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	Tale reato si configura in due diverse ipotesi: • qualora vengano ripartiti utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; • nell'ipotesi in cui si ripartiscano riserve che non possono per legge essere distribuite. Trattandosi di un "reato proprio" gli unici soggetti attivi possono essere gli Amministratori. Va evidenziato che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, delle riserve indisponibili, la cui integrità è stata violata, estingue il reato.	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. In ogni caso, il reato si estingue se il capitale o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni o quote della società controllante, soggetti attivi del reato saranno gli amministratori della controllata, risultando configurabile la responsabilità degli amministratori della controllante solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo. Tale illecito può essere realizzato oltre che nell'ipotesi di semplice acquisto, anche di trasferimento di azioni, comprese la permuta o la donazione.	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	
D	Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato può realizzarsi quando l'ente: Effettua fusioni o scissioni con altre società, cagionando un danno ai creditori: • in assenza di iscrizione nel registro delle imprese; • prima che siano trascorsi 60 giorni previsti dall'art. 2503 c.c. o comunque in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dissenzienti; • in violazione dell'art. 2501 c.c., allorquando venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo; • in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. previsti per le fusioni eterogenee tra società di capitali e società di persone; • prima del decorso dei 90 dall'iscrizione della delibera.	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Effettuazione stime ai fini della determinazione delle poste di bilancio, Elaborazione bilancio di esercizio. Relazione con gli organi sociali. Formazione delle delibere assembleari</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.	La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c., che prevede in capo all'amministratore l'obbligo di dare notizia ai colleghi ed al Collegio sindacale di ogni interesse che - per conto proprio o di terzi - abbia in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata. L'amministratore, che sia titolare di un interesse deve, per di più, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo collegiale. In caso, invece, di Amministratore unico, esso ha l'obbligo di darne notizia alla prima assemblea utile. Si precisa che il reato può essere realizzato esclusivamente dagli Amministratori (e/o dai componenti del consiglio di gestione) di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione e di fondo previdenziale.	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	
D	Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale, in fase di costituzione della società o di aumento del capitale; b) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Presupposta la vigenza di una fase liquidatoria dell'ente, il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.	L'ipotesi rilevante ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/01 è solo quella prevista dal 3° comma che punisce chiunque dà o promette denaro o altra utilità, ai soggetti elencati dalla norma. A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato qualora: • un esponente aziendale corrompa un responsabile acquisti di altra società, ottenendo in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati; • il responsabile acquisti corrompa il responsabile vendite di un fornitore, ottenendo in cambio la possibilità di avere una fornitura a prezzi particolarmente ribassati; • un esponente aziendale corrompa l'amministratore di altra società, o il responsabile amministrativo, al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro; • un esponente aziendale dà o promette a dirigenti di un soggetto terzo regalie, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali attività, finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura che comporti un documento alla società del corrotto. In tali ipotesi, l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore comporta oltre alla sua responsabilità penale personale anche una responsabilità amministrativa dell'ente collettivo nel cui interesse/vantaggio il corruttore abbia agito.	Sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Sanzioni interdittive da 3 a 24 mesi.	SI	D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Richiesta di Acquisto e Selezione Fornitore</i> D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; Gestione Incassi / flussi finanziari in entrata</i> D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art.2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.	Si configura nell'ipotesi in cui sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità affinché un soggetto terzo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui l'ente: - offra o prometta denaro od altre utilità non dovuti ad un soggetto terzo - il quali non accetta detta offerta o detta promessa - per indurlo a compiere un atto del loro ufficio (stipula di un contratto, ecc.); - offra o prometta denaro od altre utilità non dovuti ad un soggetto terzo - che non accetta - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai propri doveri.	Sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Richiesta di Acquisto e Selezione Fornitore</i> D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; Gestione Incassi / flussi finanziari in entrata</i> D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'Assemblea Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Il reato si integra qualora in Assemblea si determini una maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti, dalla conta dei voti totali, quelli illecitamente ottenuti mediante atti simulati o fraudolenti. A titolo esemplificativo, si possono annoverare: • l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto perché in conflitto di interesse con la delibera in votazione; • la non ammissione, viceversa, di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera; • la falsificazione del numero di intervenuti in assemblea; • l'attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore rispetto a quello effettivamente risultante dal libro soci.	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	SI	D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Relazione con gli organi sociali. Formazione delle delibere assembleari</i>
D	LA TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Rispetto ad una società emittente strumenti finanziari non quotati, la norma incriminatrice configura l'Aggiotaggio informativo consistente nella pubblicizzazione e diffusione di notizie false, ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e/o gruppi bancari.	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	LA TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	Tale norma individua due ipotesi di reato, distinte per modalità di condotta e momento offensivo: • la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, onde ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (I comma); • il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (II comma). Si precisa che: • la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); • la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera realizzabile con qualsiasi modalità, ivi inclusi i comportamenti omissivi (dolo generico).	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
D	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.	Si tratta di un reato connotato da dolo specifico, essendo necessario che l'autore del reato abbia agito, come richiesto espressamente dalla norma incriminatrice, "al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29" del d.lgs. n. 19/2023. Il reato si può configurare mediante le seguenti condotte alternative: - siano formati documenti in tutto o in parte falsi; - siano alterati documenti veri; - siano rese dichiarazioni false; - si sia omissso di riferire informazioni rilevanti.	Sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote	NO	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

E. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
E	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;	La fattispecie di illecito penale intende colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia. Questa grave forma di sfruttamento della manodopera, come è noto, consiste nella raccolta, da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, di operai generici, nel loro trasporto sui campi o presso i cantieri edili per essere messi a disposizione di una impresa utilizzatrice che pagherà il "caporale" che fornisce la manodopera. Spesso "il caporale" retribuisce direttamente gli operai e lucra sulla differenza tra quanto percepito dall'impresa e quanto pagato ai lavoratori. A volte "il caporale" non si limita al reclutamento ma sovrintende e controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro con l'uso dell'intimidazione o della violenza. La condotta per essere sanzionata deve essere caratterizzata da una attività con una qualche organizzazione di mezzi o di persone (es. Il mezzo per il trasporto degli operai sul posto di lavoro), non bastando, secondo la lettera della norma, un isolato episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di organizzazione. Nella Cooperativa la fattispecie di reato si potrebbe configurare nei casi di "sfruttamento" dei lavoratori secondo quanto previsto dalla norma: - la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo "palesemente" difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato; - la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; - la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazione alloggiative particolarmente degradanti.	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote Tutte le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno L'interdizione definitiva dall'attività, se si accerti che l'ente sia stato utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.	SI	D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Gestione attività di formazione: Selezione e inserimento di personale, conferimento di incarichi di collaborazione e Gestione amministrativa del personale (retribuzione, ferie, permessi, premi, dotazioni, ecc.), selezione del personale</i>

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

F. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
F	Omicidio colposo: art. 589 c.p. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	La fattispecie sanziona colui che cagiona, a causa di una condotta omissiva o commissiva, comunque colposa, la morte di una persona. Presupposto per la rimproverabilità dell'Ente è che il fatto sia commesso con violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con tale espressione si fa riferimento non solo alla violazione di specifiche disposizioni contenute nella legislazione di settore, ma, in generale, alla omessa adozione di misure o accorgimenti per la più efficace integrità fisica dei lavoratori.	Se in violazione dell'art. 55, comma 2 del TU 81/08 [che prevede ipotesi in cui la violazione sia commessa in aziende peculiari quali elencate dall'art. 31, comma 6), lett. a,b,c,d,f,g; in aziende svolgenti attività che esponcano i lavoratori a rischi biologici e cancerogeni, ed a quelle aventi una rilevante entità di lavoro giornaliera], si applica: - sanzioni pecuniaria in misura pari a 1.000 quote - sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Al di fuori di tale ipotesi, si applica: - sanzione pecuniaria non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote - sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.	SI	D.6 Sicurezza e Ambiente <i>Gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
F	Lesioni colpose gravi o gravissime: art. 590 c.p. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	Il delitto è configurabile ogniqualvolta l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale comporti l'insorgere di una patologia e non l'evento morte. La responsabilità dell'ente è ipotizzabile nelle sole ipotesi in cui il reato è procedibile d'ufficio, ossia quando le stesse siano gravi o gravissime ed il reato sia stato commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	Sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote. Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	SI	D.6 Sicurezza e Ambiente <i>Gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

G. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (...) (ART. 25 OCTIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
G	Art. 648 c.p. - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie è necessario che il denaro o i beni provengano dalla commissione di un precedente delitto o di una contravvenzione (ad. es. furto, rapina ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia la finalità di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale (dolo specifico). A titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui, omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse dell'ente, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri. Altresì nel caso in cui l'esponente dell'ente, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto risulti economicamente più vantaggioso, accettando il rischio della provenienza illecita (dolo eventuale). Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui nella costituzione di una SPV o di una Società il partner identificato apporti risorse finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o attività illecita.	Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica: sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. In ogni caso, trovano applicazione anche le sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	SI	D.1 Approvvigionamento beni e servizi Richiesta di Acquisto e Selezione Fornitore D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità Adempimenti fiscali periodici e annuali D.3 Finanza e tesoreria Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; Gestione Incassi / flussi finanziari in entrata

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
G	Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (come anche titoli di credito, mezzi di pagamento, diritti di credito, preziosi, beni materiali e immateriali, in genere) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo - per il quale l'autore del riciclaggio successivo non deve aver operato in concorso - che ne costituisca il presupposto. Il comportamento dell'autore è doloso. La condotta della "sostituzione" o del "trasferimento" dei beni di provenienza delittuosa consiste nell'occultamento e nell'ostacolo dell'identificazione dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi. È altresì punita qualsivoglia operazione tesa ad ostacolare l'identificazione della natura delittuosa del denaro, dei beni o delle utilità delittuose, diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità. A titolo esemplificativo, il delitto può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro quali proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti dell'ente compiano operazioni quali: - nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso l'ente; - nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore dell'ente. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui nella costituzione di una SPV o di una Società il partner identificato apporti risorse finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o attività illecita.	Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo di cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	SI	D.1 Approvvigionamento beni e servizi Richiesta di Acquisto e Selezione Fornitore D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità Adempimenti fiscali periodici e annuali D.3 Finanza e tesoreria Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; Gestione Incassi / flussi finanziari in entrata

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
G	Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Fattispecie di chiusura che persegue l'utilizzazione e l'investimento di capitali illeciti previamente "ripuliti". È punita la condotta di chiunque - fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis - impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un precedente delitto delitto o da una contravvenzione (particolarmente grave). Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui l'ente, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto o contravvenzione - per esempio, dal controllo sia risultato che il denaro è transitato su un c/c intestato a società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. Antiterrorismo - li utilizza personalmente per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui nella costituzione di una SPV o di una Società il partner identificato apporti risorse finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o attività illecita.	Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo di cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	SI	D.1 Approvvigionamento beni e servizi Richiesta di Acquisto E <i>Selezione Fornitore</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Adempimenti fiscali periodici e annuali</i> D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; Gestione Incassi/flussi finanziari in entrata</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
G	Art. 648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. (richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21). Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.	Rispetto alla fattispecie di riciclaggio, la nuova figura di cui all'art. 648 ter 1. C.p. (introdotta dalla legge n. 186/2014) richiede che l'autore sia il medesimo o il concorrente nella realizzazione di un precedente reato non colposo. La norma richiede il compimento di specifiche e definite condotte realizzative aventi ad oggetto i beni o le utilità provenienti dal precedente reato, nonché di un'azione - concreta e causalmente efficiente - idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. La norma non opera la tipizzazione dei reati-fonte, limitandosi a qualificarli come "non colposi", come ad es. i reati tributari, doganali, di appropriazione indebita, fallimentari, costituzione di fondi extra-contabili. Inoltre, i reati-presupposto ex d.lgs. n. 231 di natura dolosa. Un prototipo viene individuato nel Reato tributario, sostanziandosi nell'omesso versamento di un'imposta dovuta il cui importo, restando nella diretta disponibilità del contribuente (esempio, provvista giacente su c/c), venga da questi successivamente impiegato e così reimmesso nel circuito economico lecito. L'articolo prevede nei suoi commi sia circostanze aggravanti, che attenuanti. Tra esse, vale evidenziare il 4° comma secondo cui è esclusa la punibilità dell'autore del reato antecedente qualora l'impiego dei proventi delittuosi si sostanzi nella loro destinazione ad un uso/godimento esclusivamente personale. Tale disposizione va interpretata in senso stretto, in termini di necessaria unisoggettività dell'autore dei due reati e beneficiario dei proventi delittuosi. Ove il provento delittuoso venisse impiegato per un godimento indiretto (ad es. la locazione a favore di un parente di un immobile il cui canone venga corrisposto dall'autore del reato), l'esenzione prevista non potrebbe configurarsi. Il 6° comma prevede forme di riduzione della pena nel caso in cui ricorra un effettivo "ravvedimento operoso" da parte dell'autore del reato. Nello specifico il reato potrebbe realizzarsi laddove soggetti apicali, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, compiano operazioni di sostituzione, trasferimento, impiego di denaro o altri beni provenienti da predette attività delittuose, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Pertanto, il reato potrebbe realizzarsi con riferimento a operazioni societarie simulate, contratti con terze parti, pagamenti e operazioni su conti correnti, ovvero l'utilizzo dei contanti ricevuti attraverso rimborsi spese o altresì verificarsi nel caso in cui vengano effettuati pagamenti ai parenti degli amministratori per non meglio precisate attività di consulenza, agli amministratori a titolo di consulenza o	Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo di cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	SI	D.1 Approvvigionamento beni e servizi Richiesta di Acquisto e Selezione Fornitore D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità Adempimenti fiscali periodici e annuali D.3 Finanza e tesoreria Gestione Pagamenti / flussi finanziari in uscita; Gestione Incassi/flussi finanziari in entrata

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o esterovestite.			

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

H. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
H	Art. 171 comma 1 lett a bis) e 3 comma, L. 633/1941 Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. (III comma)	La norma tutela le opere dell'ingegno protette con riferimento alla paternità ed allo sfruttamento economico. Nel primo comma, la condotta si sostanzia nell'indebita messa a disposizione del pubblico (con qualsiasi forma) un'opera dell'ingegno protetta, immettendola in un sistema di reti telematiche. Nell'ipotesi del comma successivo, la condotta è aggravata dalla lesione del diritto morale dell'autore mediante la violazione del divieto di pubblicizzazione o l'usurpazione della paternità.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Sanzioni interdittive ex art. 9, secondo comma per una durata non superiore ad un anno.	SI	C.3 Gestione Attività Formative 3.1 Coordinamento attività formative con organizzazione classi, segreteria didattica e attività extracurricolari D.4 Sistemi informativi Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
H	Art. 171-bis L. 633/1941 Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.	Reato comune per la cui realizzazione è richiesto il dolo specifico (finalità del profitto). La condotta illecita si sostanzia nell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, detenzione a scopo commerciale ovvero imprenditoriale di programmi per elaboratore privi del contrassegno SIAE, ovvero nel caso vengano installati programmi protetti da licenze senza averne autorizzazione, o nel caso in cui vengano installati programmi / software per elaboratore Il secondo comma tutela invece i diritti d'autore su banche di dati.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno	SI	C.3 Gestione Attività Formative 3.1 Coordinamento attività formative con organizzazione classi, segreteria didattica e attività extracurricolari D.4 Sistemi informativi <i>Manutenzione ordinaria dei sistemi informatici hardware e software; Gestione degli aspetti in materia di Sicurezza informatica; Attribuzione dei profili e dei livelli di accesso a sistemi gestionali avanzati; Gestione del sito internet e di posta elettronica</i>

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
H	Art. 171-ter L. 633/1941 È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;	La norma persegue molteplici tipologie di condotta abusiva aventi ad oggetto opere dell'ingegno di eterogenea espressione.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in				

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.				
H	Art. 171-septies L. 633/1941 La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati	Reato per la cui realizzazione è richiesta in capo all'autore la qualifica soggettiva di produttore o importatore di supporti per programmi software.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.	NO	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.				
H	Art. 171-octies L. 633/1941 Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.	Reato comune in cui l'autore, per fini fraudolenti, realizza eterogenee attività aventi ad oggetto apparati di decodificazione di trasmissioni televisive ad accesso condizionato.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno	NO	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

I. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
I	Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	La condotta illecita si sostanzia in un comportamento contraddistinto da violenza o minaccia, ovvero con l'offerta/promessa di denaro o utilità, volti ad indurre il teste ad omettere o falsificare dichiarazioni di fatti di cui abbia conoscenza diretta da rendere nel corso di un giudizio in cui sia parte l'ente. A titolo esemplificativo, il reato ex art. 377 bis c.p. potrebbe configurarsi allorché un dipendente in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni, ovvero ad astenersi dal renderle, onde evitare o sminuire il coinvolgimento della sua società nel procedimento penale in cui risulti coinvolta. La fattispecie, integrata dalla violenza, minaccia, o dalla dazione o promessa di denaro perpetrata nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria - pur avendo facoltà di non rispondere - persegue il fine di indurre detto soggetto a non collaborare con la Giustizia. Rispetto a tale rischio-reato risulta disciplinata la resa di testimonianze in sede giudiziaria da parte di esponenti aziendali, nonché nel corso di verifiche, ispezioni e controlli delle Autorità, effettuati presso le aule di Giustizia o nei siti in cui si svolge l'attività l'ente.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote.	SI	D.7 Affari Societari e Legali Gestione delle attività relative ai contenziosi giudiziari e stragiudiziali

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

L. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI Art. 256 d.lgs. 152/2006: Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti: - comma 1, lett a) e b): chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (abrogato dall'art. 39 D. Lgs. 205/2010), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali), 214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (auto smaltimento) e 216 (operazioni di recupero), sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi. - comma 3, primo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata; - comma 3, secondo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; - comma 4: per effetto del rinvio ai commi 1, 2 e 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate consistano nelle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (comma 1), nonché di realizzazione ovvero di gestione di discarica (comma 3) con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Al di fuori delle ipotesi in cui l'ente svolga direttamente le predette attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, assume rilievo anche l'eventuale concorso nel reato compiuto dall'ente detentore dei rifiuti, qualora non abbia adottato tutte le cautele necessarie e svolto i relativi controlli per evitare di contribuire alla realizzazione dell'illecito da parte del soggetto successivamente coinvolto nell'iter di smaltimento dei rifiuti. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venga omessa l'identificazione di un rischio e/o nell'ambito della gestione dei rifiuti provenienti dai lavori in fase di svolgimento, o dallo smaltimento di materiali di consumo prodotti presso la sede aziendale (toner, cartucce, ecc..).	Per la violazione dei commi 1, lett a) e 6, primo periodo è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Per la violazione dei commi 1, lett b), 3, primo periodo, e 5 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Le sanzioni sopra indicate sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	SI	D.6 Sicurezza e Ambiente <i>Gestione smaltimento rifiuti</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	- comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti; - comma 6, primo periodo: chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett b).				
L	Art. 257 d.lgs. 152/2006: Bonifica dei siti. Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2. -comma 1: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tra mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 26.000. -comma 2: si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 ad euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni-soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica (i.e. intervento finalizzato al recupero ed alla rimessione dei luoghi nel pristino stato) in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. E' punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. (comma 1). La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).	Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	Art. 258 d.lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo: Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	Tale reato si integra qualora colui che predispone un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La differenza rispetto al successivo art. 260 bis consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tale condotta si concretizza qualora l'ente collettivo fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, Decreto Semplificazioni, ha disposto la soppressione del sistema di controllo SISTRI. In attesa dell'istituendo "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" è stata disposta l'applicabilità ultrattiva dell'art. 258, d.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010 (i.e.: MUD, Registro di carico scarico e formulari di trasporto anche in formato digitale).	Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.	SI	D.6 Sicurezza e Ambiente <i>Gestione smaltimento rifiuti</i>
L	Art. 259 d.lgs. 152/2006: Traffico illecito di rifiuti. La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma 1: chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 (e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Regolamento della Commissione CE 2557 del 2001 il Regolamento CE 1013/2006), o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato Regolamento (a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.) in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 ad euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (l comma).	Viene punita l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), o di rifiuti pericolosi. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui nell'ambito della esecuzione del lavoro, eventuali rifiuti (quali terra, materiale ferroso, amianto, ecc..) vengano trasferiti attraverso l'utilizzo di spedizioni transfrontaliere.	Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	Art. 260 bis d.lgs. 152/2006: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo.	Vengono quindi punite le condotte: - di colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire per la tracciabilità dei rifiuti (6 comma). - del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI (o documento equivalente) e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, [...] (comma 7, secondo periodo). - di colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo). - del trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI (o documento equivalente) fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi (8 comma, secondo periodo).	Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 8, secondo periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.	NO	
L	NORME IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE DEGLI SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI Art. 137 d.lgs. 152/2006: Sanzioni penali. Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13: "Quando le condotte di cui al comma 1 (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [...]) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc.), la pena è dell'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 10.000. (comma 2).	A titolo esemplificativo, è configurabile la condotta di colui che effettua scarichi idrici industriali sul suolo o nel sottosuolo, o in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o revocata etc. Nello specifico il reato si potrebbe configurare nel caso in cui, nell'ambito della esecuzione del lavoro, vengano svolte delle omissioni in termini di corretta gestione degli aspetti ambientali.	Per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3). (omissis) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc..), nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000(5 comma, primo periodo). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.) del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000 (5 comma, secondo periodo). (omissis) chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l'arresto sino a tre anni (11 comma). (omissis) Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni				

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (13 comma)".				
L	NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Art. 279 d.lgs. 152/2006: Sanzioni. Nei casi previsti dal comma 2 (ossia l'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).	Tale fattispecie è rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 5, allorché nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori-limite di emissione di cui al comma 2, determina altresì il superamento dei valori-limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).	Per la violazione di tale reato, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	NORME A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE Art. 3 Legge 549/1993: Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanza lesive. La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6: chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B (a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (VI comma).	Tale fattispecie punisce chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (i.e. inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B [quali a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.]).	Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.	NO	
L	NORME A TUTELA DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI O SITI PROTETTI Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui, nell'ambito della esecuzione del lavoro, vengano svolte delle omissioni in termini di concreta gestione degli aspetti ambientali.	Per il reato di cui all'art. 727 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	NORME A TUTELA DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI O SITI PROTETTI Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui, nell'ambito della esecuzione del lavoro, vengano svolte delle omissioni in termini di concreta gestione degli aspetti ambientali.	Per il reato di cui all'art. 733 bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE Art. 1 Legge 150/1992, I - II comma Art. 2 Legge 150/1992 I - II comma Art. 3 bis Legge 150/1992 Art. 6 Legge 150/1992 IV comma.		Per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; Per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote; Per i reati del codice penale articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	NORME RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI Art. 8 d.lgs. 202/2007: Inquinamento doloso Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, violano dolosamente le disposizioni di cui all'art. 4 (ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze) sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000(commma 1). Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 (comma 2).		Per la violazione dell'art. 8, comma 1 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Per la violazione dell'art. 8, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nelle ultime due ipotesi trovano applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. E' infine prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D. Lgs. 152/06 ed all'art. 8 del D. Lgs. 202/07.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	NORME RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI Art. 9 d.lgs. 202/2007: Inquinamento colposo Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni di cui all'art. 4 (ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze) sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 1). Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 2).		Per la violazione dell'art. 9, comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Per la violazione dell'art. 9, comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.	NO	
L	Art. 452-bis, Inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Ex art. 8, l. n. 68/2015 è stato ulteriormente integrato l'elenco delle fattispecie che configurano il reato-presupposto ex art. 25 undecies, Reati ambientali. La fattispecie dell'art. 452 bis configura un reato comune, la cui condotta abusiva deve cagionare una compromissione o un deterioramento, concreti ed effettivi, di rilevanti porzioni aeree, acquatiche, del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità della flora o della fauna. Aggravante è prevista per l'inquinatore, persona fisica, di un ecosistema protetto. Trattasi di reato comune, la cui condotta abusiva produca alternativamente, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema: i) in modo irreversibile, ovvero ii) il cui recupero richieda impegno eccezionale o particolarmente oneroso, iii) o per l'impatto compromissorio prodotto. Tale norma riduce l'intensità delle pene previste dai due precedenti reati, qualora i fatti vengano prodotti da un comportamento colposo, o producano solamente il pericolo (e non l'effetto dannoso) di verifica di essi. Reato comune di chi abusivamente compie eterogenee attività aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività. Nello specifico il reato potrebbe configurarsi laddove la società cagionasse una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno.	NO	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
		dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo nello svolgimento delle proprie attività quali, a titolo esemplificativo, possono dar luogo a responsabilità amministrativa in capo alla società le seguenti condotte: - o inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di freon in ragione dell'omessa o inadeguata manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria; - o nell'ambito della esecuzione del lavoro vengano svolte attività di bitumaggio, frantumazione con immissioni nell'aria; - o stoccaggio di materiali di risulta prodotti in cantieri in siti non autorizzati; - o omissioni colpose di prescrizioni di Sistemi di Gestione Ambientale.			
L	Art. 452-quater, Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Il reato potrebbe configurarsi laddove la società cagionasse una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo nello svolgimento delle proprie attività in particolare, a titolo esemplificativo, possono dar luogo a responsabilità amministrativa in capo alla società le seguenti condotte: - o inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di freon in ragione dell'omessa o inadeguata manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria; - o nell'ambito della esecuzione del lavoro vengano svolte attività di bitumaggio, frantumazione con immissioni nell'aria; - o stoccaggio dei materiali di risulta prodotti nei cantieri in siti non autorizzati; - o omissioni colpose delle prescrizioni dei Sistemi di Gestione Ambientale.	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	Art. 452-quinquies, Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Il reato potrebbe configurarsi laddove la società cagionasse una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo nello svolgimento delle proprie attività in particolare, a titolo esemplificativo, possono dar luogo a responsabilità amministrativa in capo alla società le seguenti condotte: - o inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di freon in ragione dell'omessa o inidonea manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria; - o nell'ambito della esecuzione del lavoro vengano svolte attività di bitumaggio, frantumazione con immissioni nell'aria; - o stoccaggio dei materiali di risulta prodotti nei cantieri in siti non autorizzati; - o omissioni colpose delle prescrizioni dei Sistemi di Gestione Ambientale.	Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.	NO	
L	Art. 452-sexies, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.		Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	Art. 452-octies, Delitti associativi aggravati Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	Il reato potrebbe verificarsi nel caso in cui la società commetta uno o più delitti previsti in materia ambientale nell'ambito di una associazione di cui all'art. 416 del c.p.	Sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
L	Art. 260 d.lgs. 152/2006: Traffico illecito di rifiuti. (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>). Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 452-quaterdecies Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.	La norma in oggetto è posta a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico, è diretta a punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno. La norma ricomprende condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché raggiunga la soglia dell'"ingente quantità". Trattasi infatti di reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto.	Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2. Trovano altresì applicazione le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	NO	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

M. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286). Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (Comma 12) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p..	La condotta si configura quale violazione delle prescrizioni di legge disciplinanti l'instaurazione di rapporti di lavoro con soggetti stranieri per i quali non risulti formalizzato, o sia inefficace, o sia del tutto carente il permesso di soggiorno in Italia. Ove nonostante tale difetto, il datore di lavoro si avvalga della collaborazione di tali soggetti (le cui caratteristiche numeriche e soggettive possono configurare ipotesi aggravate della fattispecie) e realizzi ciò nell'interesse/vantaggio della società, si realizza il reato-presupposto in oggetto.	Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000.	SI	D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Selezione e inserimento di personale, conferimento di incarichi di collaborazione</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
M	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;		Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote in caso di commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter. Sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in caso di commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5. Sanzione interdittiva non inferiore a un anno.	SI	D.5 Gestione amministrativa del personale <i>Selezione e inserimento di personale, conferimento di incarichi di collaborazione</i>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(EX D. LGS. 231/01)

Rel.:
2.0
Del:
7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
	b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. Chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.				

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX D. LGS. 231/01)	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

N. REATI TRIBUTARI (EX ART. 25 QUINQUESDECIES DEL D. LGS 231/01)

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
N	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 e comma 2 bis D. Lgs. 74/2000) 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni	La violazione può riguardare qualsiasi tipo di modello dichiarativo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Gli articoli 2 e 3 si caratterizzano per l'elemento fraudolento: condotte artificiose attive nonché omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. Soggetti attivi: Il contribuente tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o Iva, in proprio o anche in qualità di liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta. Elemento soggettivo: Dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In ciò è ricompreso anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta. Consumazione del reato: Al momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o l'Iva. L'omessa dichiarazione si perfeziona decorsi 90 giorni al termine di legge per la presentazione delle dichiarazioni.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. (art. 2, c. 1) Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art 2, c. 2 bis) Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Gestione rapporti con i fornitori, Ricezione fatture per acquisto di beni e servizi</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei relativi versamenti, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni (Tenuta della contabilità; Gestione adempimenti fiscali periodici e annuali)</i> D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione adempimenti e tracciabilità flussi finanziari</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
N	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D. lgs 74/2000) Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	La violazione può riguardare qualsiasi tipo di modello dichiarativo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Gli articoli 2 e 3 si caratterizzano per l'elemento fraudolento: condotte artificiose attive nonchè omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. Soggetti attivi: Il contribuente tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o Iva, in proprio o anche in qualità di liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta. Elemento soggettivo: Dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. In ciò è ricompreso anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta. Consumazione del reato: Al momento della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o l'Iva. L'omessa dichiarazione si perfeziona decorsi 90 giorni al termine di legge per la presentazione delle dichiarazioni.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Gestione rapporti con i fornitori, ricezione fatture per acquisto di beni e servizi</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei relativi versamenti, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni (Tenuta della contabilità; Gestione adempimenti fiscali periodici e annuali)</i> D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione adempimenti e tracciabilità flussi finanziari</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
N	Dichiarazione infedele (Articolo 4 D. lgs 74/2000) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).	Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli reali ovvero elementi passivi inesistenti, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore. La fattispecie, quindi, criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio. Al fine della punibilità del reato devono ricorrere congiuntamente due soglie di punibilità: 1) imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000. 2) elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore ad € 2.000.000. Il reato di dichiarazione infedele si colloca tra le fattispecie relative al momento dichiarativo, quindi, per disciplinare i rapporti tra la dichiarazione infedele e le fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta, previste agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, viene introdotta una clausola di riserva iniziale che esclude l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Soggetti attivi: Chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o Iva. Elemento soggettivo: il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (dichiarazione di elementi attivi fittizi o elementi passivi inesistenti). Consumazione del reato: Al momento della presentazione della dichiarazione annuale infedele.	In relazione alla commissione del delitto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 art. 4, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni: Sanzione pecuniaria fino a 300 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
N	Omessa dichiarazione (Articolo 5 D. lgs 74/2000) 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	La norma penale punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Il valore dell'imposta evasa o delle ritenute non versate è superiore a euro 50.000.00. La dichiarazione non si considera omessa se presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto Soggetti attivi: Chiunque (il contribuente) è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o Iva. Elemento soggettivo: il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione). Consumazione del reato: Mancata presentazione, entro 90 giorni dalla data fissata per legge per l'ultima di presentazione della dichiarazione (periodo di ravvedimento), delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto	In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	NO	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO <i>(EX D. LGS. 231/01)</i>	Rel.:	2.0
		Del:	7/10/2025

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
N	Indebita compensazione (Art 10 - quater D. lgs 74/2000) 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.	Esso si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ai 50.000,00 euro annui. In particolare, con l'espressione "somme dovute" ci si riferisce a qualsiasi versamento da eseguire mediante modello. Non è di per sé sufficiente, per l'integrazione del reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulta formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discrimine tra il reato in oggetto e la fattispecie di semplice omesso versamento. Soggetti attivi: Chiunque (il contribuente). Elemento soggettivo: il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Consumazione del reato: si consuma nel momento in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, è superiore a cinquantamila euro e, si perfeziona all'atto dell'invio o della presentazione del modello F24 all'istituto di credito convenzionato cui è stata conferita apposita delega irrevocabile, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 241/97.	In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	NO	

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
N	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1 e comma 2 bis) 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	L'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche se compiute per permettere l'evasione di soggetti terzi. Soggetti Attivi: Chiunque. Elemento soggettivo: Si configurano a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (articolo 8); ovvero al fine di evadere le proprie imposte sui redditi o sul valore aggiunto o consentire l'evasione a terzi (articolo 10). Consumazione del reato: Al momento dell'emissione o rilascio del documento falso.	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. (art. 8, c. 1) Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art. 8 comma 2 bis) Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	C.4 Gestione amministrativa 4.1 Rendicontazione dotazione pubblica per la realizzazione di interventi formativi D.1 Approvvigionamento beni e servizi <i>Gestione rapporti con i fornitori, ricezione fatture per acquisto di beni e servizi</i> D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei relativi versamenti, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni (Tenuta della contabilità; Gestione adempimenti fiscali periodici e annuali)</i> D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione adempimenti e tracciabilità flussi finanziari</i>
N	Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D. Lgs 74/2000) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	La distruzione o l'occultamento di scritture contabili e documenti obbligatori che rende impossibile rideterminare i redditi o il volume d'affari, anche se compiute per permettere l'evasione di soggetti terzi. Soggetti Attivi: Chiunque Elemento soggettivo: Si configurano a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (articolo 8); ovvero al fine di evadere le proprie imposte sui redditi o sul valore aggiunto o consentire l'evasione a terzi (articolo 10). Consumazione del reato: Al momento della soppressione del documento che rende impossibile ricostruire i redditi o il volume d'affari.	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei relativi versamenti, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni (Tenuta della contabilità; Gestione adempimenti fiscali periodici e annuali)</i> D.4 Sistemi Informativi <i>Gestione accessi ai sistemi informativi (con particolare riferimento agli accessi relativi al sistema contabile e gestione backup dei dati)</i>

#	FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTE	SANZIONI PREVISTE	CONF.	PROCESSI/AREE SENSIBILI
N	Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 D. Lgs 74/2000) È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	Condotte di tipo commissivo; consistente nell'indicazione di un credito o non spettante ai fini della compensazione con imposte dovute (articolo 10-quater) o nell'alienare simultaneamente o compiere altri atti fraudolenti al fine di eludere la riscossione/transazione della pretesa tributaria (articolo 11). Soggetti attivi: Si tratta di reati propri che possono essere commessi solo dal sostituto d'imposta (10-bis), dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (articolo 10-ter); dal contribuente che effettua l'indebita compensazione nel modello F24 (articolo 10-quater); dal soggetto tenuto al pagamento delle imposte sui redditi o l'Iva (articolo 11). Elemento soggettivo: Dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di porre una Condotta fraudolenta al fine di sottrarsi dalla riscossione della pretesa tributaria, anche in favore di terzi (articolo 11). Consumazione del reato: Al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento (o dell'ultimo atto se tra di loro collegati) (articolo 11).	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la PA - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI	D.2 Amministrazione, bilancio e fiscalità <i>Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei relativi versamenti, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni (Tenuta della contabilità; Gestione adempimenti fiscali periodici e annuali)</i> D.3 Finanza e tesoreria <i>Gestione adempimenti e tracciabilità flussi finanziari</i>